



Comune di RIGNANO SULL'ARNO  
(Provincia di FIRENZE)

**Applicazione  
dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C.  
*Parte III : Regolamento per la  
disciplina della Tassa sui Servizi –  
TASI***

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. **26** del **20/05/2014**



**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplina l'applicazione della Imposta Unica Comunale, istituita, con decorrenza dal 01/01/2014, dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la **componente la tassa sui servizi indivisibili (TASI)**, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili erogati e a carico del Comune.

**Art. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati o le aree fabbricabili soggette al tributo.

**Art. 3**  
**INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. La TASI finanzia i servizi indivisibili indicati nell'allegato A al presente regolamento, che saranno determinati, in maniera analitica, con la delibera del Consiglio Comunale che approva le aliquote del presente tributo.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di aree edificabili e di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i "fabbricati merce" delle imprese costruttrici, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

**Art. 5**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dal tributo le seguenti tipologie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

## **Art. 6 DEFINIZIONI**

1. Per la definizione di fabbricato, fabbricato rurale, anche ad uso strumentale, abitazione principale e pertinenze, aree fabbricabile, ai fini della TASI valgono quelle dell'IMU, che si riportano unicamente per esplicitazione:
  1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono altresì considerate abitazione principale le unità abitative ad essa assimilate dalla legge e dal regolamento IMU del Comune;
  2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  3. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano;
  4. per “fabbricato rurale ad uso strumentale” si rinvia al disposto del comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011;
  5. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
  6. Per “immobile merce” si intendono quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

## **Art. 7 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore e il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 4.
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 per cento**, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, **del 90 per cento**, è dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 8 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
4. Non si applica l'agevolazione relativa alla c.d. "finzione giuridica della non edificabilità del suolo" per le aree edificabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola.

## **Art. 9 ALIQUEUTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi al cui finanziamento la TASI è diretta.

**Art. 10**  
**DETRAZIONI - AGEVOLAZIONI**

1. Con la delibera di cui all'articolo 9, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti in base all'indicatore ISEE.

**Art. 11**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**Art. 12**  
**DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. La dichiarazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione è presentata da uno solo dei proprietari o occupanti, a condizione che sia stato l'unico versante.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art. 13**  
**VERSAMENTI**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con il mod. F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, o con l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17.
2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare lettere o avvisi di pagamento intestati o precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **Art. 14**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro (dodici), l'importo si intende riferito ad ogni anno di imposta e per ciascun soggetto
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 12 del Regolamento comunale delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 15**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente, in autoliquidazione del tributo non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno per ciascun soggetto e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 16**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. L'attività di controllo e accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge 147/2013 e dalla legge 296/2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. L'ammontare delle spese di notifica, ripetibili nei confronti del destinatario, è determinato in base al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012:
  - € 5,18 se effettuata con raccomandata con Ar in Italia;
  - € 8,35 se effettuata con raccomandata AR all'estero;
  - € 8,75 se effettuata a mezzo del messo comunale.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 17**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 18**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

**Art. 19**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 20**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 21**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Il presente regolamento disciplina la TASI in conformità al disposto dei commi dal 639 al 705 della legge 147/2013, e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

**Art. 22**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

## ALLEGATO A

### ELENCAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<b>1- Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</b>	
<i>1.5 gestione beni demaniali e patrimoniali</i>	
<i>1.6 Ufficio tecnico</i>	
<i>1.7 Anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico</i>	
<b>4 - Funzioni di istruzione pubblica</b>	
<i>4.1 Scuola materna</i>	
<i>4.2 Scuola elementare</i>	
<i>4.3 Scuola media</i>	
<b>8- Funzioni nel campo della viabilità e trasporti</b>	
<i>8.1 Viabilità circolazione e servizi connessi</i>	
<i>8.2 Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>	
<b>9- Funzioni riguardanti gestione territorio e ambiente( senza servizio smaltimento rifiuti)</b>	
<i>9.3 Servizi di protezione civile</i>	
<i>9.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi a territorio e ambiente</i>	